



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria*  
*Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni -*

LA DIRIGENTE

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 *“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”* e ss.mm.ii
- VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenze annuali o sino ai termini delle attività didattiche;
- VISTO il decreto-legge n. 22 dell’8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 41/2020, ed in particolare l’art. 2 comma 4 ter, il quale prevede che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all’art. 4 commi 6 bis e 6 ter Legge 124/1999, sono disciplinate per gli anni 2020/2021 e 2021/2022 con ordinanza del Ministro dell’Istruzione;
- VISTO che la medesima normativa recita testualmente che: *“la valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell’anagrafe nazionale dei docenti”*.
- VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 60 del 2020, recante *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4 commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999, n. 124, di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*,
- VISTO in particolare l’art. 8, punto 5 che prevede che *“gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni”*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero Istruzione n. 858 del 21 luglio 2020, che regola modalità e termini per la presentazione delle istanze;



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria*  
*Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni -*

VISTA	la nota Ministero Istruzione n. 1290 del 22 luglio 2020 esplicativa della valutazione dei titoli di cui alla OM 60/2020;
VISTI	i provvedimenti amministrativi n. 3552. del 12 agosto 2020 e n. 3645 del 20 agosto 2020, con i quali questo Ufficio ha individuato le istituzioni scolastiche cui delegare le attività, con le opportune articolazioni per classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni;
VISTI	gli articoli da 3 a 6 dell'OM 60/2020, nonché le disposizioni di cui al citato decreto 858/2020, circa i requisiti generali di ammissione;
VISTO	in particolare, l'art. 3, comma 6, dell'OM 60/2020;
VISTO	l'art. 2, commi 7 e 8 del citato decreto dipartimentale n. 858/2020;
CONSIDERATO	che l'art. 6, comma 4, dell'OM 60/2020 e l'art. 2, comma 11, del più volte citato decreto dipartimentale n. 858/2020, dispongono che <i>"gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie"</i> ;
VISTO	L'art. 8 comma 7, che prevede che i controlli sulle autocertificazioni siano singolarmente disposti dagli istituti scolastici: <i>"L'istituzione ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie, effettua, tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate"</i> ;
VISTE	le risultanze della verifica in via amministrativa, sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., operata attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero dell'istruzione, nelle istanze prodotte dai candidati;
CONSIDERATO	che la procedura di esame e validazione delle domande, già recanti punteggio determinato dal sistema informatico, soggiace al regime delle autocertificazioni e relativi controlli, genericamente effettuabili a campione e in ogni caso dubbio, comunque rapportando l'effettuazione degli stessi, come previsto dal legislatore dell'emergenza (D.L. 34/2020 convertito nella legge 77/2020) ad una valutazione di costi/benefici;
CONSIDERATE	le comunicazioni pervenute nel mese di agosto 2020 dal supporto informatico del Gestore per agevolare le verifiche da parte degli uffici e delle scuole polo, nonché gli elenchi di aspiranti da escludere a vario titolo forniti;
ACQUISITI	agli atti gli esiti della valutazione dei titoli da parte delle Istituzioni scolastiche delegate;
VISTI	i provvedimenti di esclusione di candidati aspiranti alle GPS n. 364 dl 25 agosto 2020 e n. 397 del 28 agosto 2020, pubblicati sul sito web <a href="https://terni.istruzione.umbria.gov.it/">https://terni.istruzione.umbria.gov.it/</a> privi degli allegati, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy di cui al d. lgs. N. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679;



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria*  
*Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni -*

RITENUTO necessario procedere alle menzionate esclusioni in assenza di previa comunicazione di avvio del procedimento attesa la natura vincolata dei succitati provvedimenti di esclusione, adottati in ossequio alle disposizioni in precedenza riportate nonché in ragione delle particolari esigenze di celerità e urgenza del procedimento, vista la necessità di assicurare il corretto e ordinato avvio dell'anno scolastico;

VISTO l'articolo 9 della più volte citata O.M. 60/2020 che prevede che il dirigente dell'Ufficio scolastico territoriale pubblica, sul sito internet dell'Ufficio, le GPS,

DECRETA

Sul sito <https://terni.istruzione.umbria.gov.it/> sono pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 valevoli per la provincia di Terni, di cui all'allegato parte integrante del presente decreto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

LA DIRIGENTE  
Alessandra GIULIANI

- A sito web dell'Ambito Territoriale di Terni
- Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Terni
- All'Ufficio scolastico regionale dell'Umbria
- Alle OO.SS. Comparto scuola